

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 962

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

dal **Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

e dal **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro per gli Affari Speciali**

(JERVOLINO RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinseri-
mento dei tossicodipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito decreto-legge (che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione) è diretto a rifinanziare, per il triennio 1988-1990, gli interventi a favore delle comunità terapeutiche, con le modalità già previste dal decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, al fine di sostenerne le attività di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Questo intervento governativo in materia di lotta alla diffusione delle tossicodipendenze si è reso necessario ed urgente in considerazione dell'improvvisa e preoccupante recrudescenza del fenomeno droga nel corso del 1987, come testimoniano tragicamente gli ultimi dati sui decessi di tossicodipendenti in Italia, quasi raddoppiati rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (505 a fronte dei 288 avvenuti nel 1986).

Il decreto inoltre provvede ad integrare, con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari speciali, la composizione dell'apposita Commissione interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla citata legge n. 297, per adeguarla ai mutamenti intervenuti nella struttura della compagine governativa.

I relativi oneri finanziari trovano copertura, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), utilizzando l'apposito accantonamento «Provvedimenti per la prevenzione delle tossicodipendenze» iscritto nel fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella B allegata alla stessa legge finanziaria.

L'analisi dei dati che influiscono sulla quantificazione della spesa effettuata in base all'applicazione della legge n. 297 del 1985 è contenuta nella relazione tecnica prescritta dall'articolo 2, comma 2, della citata legge finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

a) *Oneri finanziari.* - I criteri di quantificazione della spesa, considerata la tipologia della medesima, sono legati alla ricostruzione della cosiddetta spesa storica sulla base dell'applicazione della legge 21 giugno 1985, n. 297.

Al riguardo si espone quanto segue.

In base all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 297 del 1985, i destinatari dei contributi erogati dal Ministro dell'interno (articolo 1 del citato decreto-legge), allo scopo di sostenere il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, sono:

- 1) i comuni, singoli ed associati;
- 2) le unità sanitarie locali (escluse quelle iniziative già coperte dai finanziamenti disposti dalle regioni sul fondo sanitario nazionale);
- 3) altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati, purchè operino senza scopo di lucro e siano coordinati con le strutture sanitarie locali con apposite convenzioni. La legge richiede inoltre che gli enti e le associazioni in questione non impieghino forme di intervento coercitivo tali da ledere il diritto all'autodeterminazione dei soggetti.

Le domande di contributo, opportunamente documentate circa l'attività svolta, sono state presentate al comune territorialmente competente, per la formulazione del prescritto parere, e inoltrate al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture.

I contributi sono stati ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dall'apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenendo pure conto dei dati forniti dall'Osservatorio permanente sul fenomeno droga, presso il Ministero dell'interno, relativi all'andamento del fenomeno in ciascun ambito regionale (articolo 1-bis del decreto-legge n. 144).

Le istanze presentate sono state 723 nel 1985, 632 nel 1986 e 542 nel 1987. A fronte di una diminuzione del numero delle domande avanzate nel corso dei tre anni di finanziamento si è avuto un miglioramento qualitativo dei progetti presentati, nel complesso più mirati e integrati con le altre strutture esistenti nel territorio e più adeguati ai bisogni dell'utenza.

Le finalità dei progetti si sono andate sempre più allineando allo spirito della legge, come è dimostrato dall'incremento delle domande accolte.

Nel prospetto di seguito riportato è illustrato il riepilogo numerico - distinto per ogni singolo gruppo di destinatari - delle istanze presentate ed accolte negli anni 1985, 1986 e 1987.

Nel 1985, rispetto ad una richiesta di contributi di lire 50.455.457.878, lo stanziamento di lire 14 miliardi è stato così ripartito: unità sanitarie locali, lire 1.843.250.000; comuni, lire 2.719.000.000; associazioni private, lire 9.437.250.000.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1986 e 1987 lo stanziamento annuo di lire 19 miliardi, a fronte di una richiesta di contributi, rispettivamente, di lire 80.739.549.781 e di lire 77.146.969.061, è stato ripartito come segue:

1986: unità sanitarie locali, lire 2.777.900.000; comuni, lire 5.284.000.000; associazioni private, lire 10.937.100.000;

1987: unità sanitarie locali, lire 2.964.000.000; comuni, lire 3.807.000.000; associazioni private, lire 12.229.000.000.

QUADRO RIEPILOGATIVO RELATIVO AGLI ANNI 1985-1986-1987

DESTINATARI	1985		1986		1987	
	Istanze pervenute	Istanze accolte	Istanze pervenute	Istanze accolte	Istanze pervenute	Istanze accolte
Associazioni, cooperative, ecc. ...	420	234	383	230	353	247
Comuni	178	28	166	69	119	55
Amministrazioni provinciali	5	-	1	-	1	-
Unità sanitarie locali	120	39	82	46	69	41
Totale ...	723	301	632	345	542	343

Dall'analisi dei dati forniti può rilevarsi che lo stanziamento di lire 20 miliardi annui previsto per il triennio 1988-1990 riesce a coprire interventi ritenuti assolutamente indispensabili.

Sembra, infine, opportuno evidenziare che la predetta Commissione ha rivolto una particolare attenzione verso quelle iniziative tendenti ad assicurare, oltre che l'intervento terapeutico, il successivo reinserimento sociale. Sono state così privilegiate le strutture private, che sono da sempre maggiormente impegnate su questo fronte.

Nel corso dei tre anni di finanziamento della legge n. 297 del 1985 le risorse economiche dello Stato sono state così indirizzate in buona parte verso associazioni di volontariato, cooperative e privati: il 67,41 per cento sul totale del finanziamento nel 1985, il 57,66 per cento nel 1986 e il 64,36 per cento nel 1987.

La legge n. 297 del 1985 ha, peraltro, costituito uno stimolo ed un incentivo ad operare fattivamente in favore dei tossicodipendenti non solo per i privati, ma anche per gli enti pubblici.

Si è puntato molto sul coinvolgimento dei comuni, che a fronte del loro impegno in iniziative nel settore hanno ricevuto nel 1985 il 19,42 per cento, il 27,81 per cento nel 1986 e il 20,04 per cento nel 1987.

Nell'intento di rafforzare la presenza di strutture terapeutiche al Sud si è incrementato, nel corso del triennio 1985-87, il sostegno finanziario nelle regioni meridionali.

Il Sud e le Isole hanno ricevuto, complessivamente, 2.114,8 miliardi di lire nel 1985 (15,11 per cento), 4.229 miliardi nel 1986 (22,26 per cento) e 4.417 miliardi nel 1987 (23,25 per cento).

b) *Copertura finanziaria.* - La copertura del provvedimento è quella indicata nella legge finanziaria 1988, nell'apposito accantonamento «Provvedimenti per la prevenzione delle tossicodipendenze» iscritto nel fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella B allegata alla stessa legge finanziaria; detta copertura è richiamata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988.

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I contributi, da erogarsi con le modalità di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La commissione prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari speciali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1988.

COSSIGA

GORIA - DONAT-CATTIN - FANFANI -
COLOMBO - AMATO - JERVOLINO
RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI